

**Verbale dell'incontro fra Trenitalia S.P.A. e
le OO.SS. FILT - FIT - UILT - FAST - UGL del Friuli V.G. n. 45-61-82**

Trieste, 08 ottobre 2012

In applicazione dell'art. 28 del CCNL della Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie e dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012, si conviene la seguente articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale di Trenitalia SPA appartenente al settore Uffici o ricoprente posizione di staff (ad esclusione delle staff degli impianti d'esercizio), indipendentemente dal turno di provenienza, per tutte le articolazioni dell'impresa ricadenti nel territorio del Friuli V.G.

Prestazione giornaliera e flessibilità in entrata e in uscita

La prestazione lavorativa settimanale, pari a 38 ore, è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con 3 rientri settimanali, di norma nelle giornate dal lunedì al giovedì, secondo le seguenti modalità:

- a) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore) dalle ore 7,45 alle ore 13,45 (con fascia rigida dalle 9,00 alle 13,00)
- b) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore 40 minuti) dalle ore 7,45 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,55 (con fascia rigida dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,30).

Nelle cosiddette "fasce rigide" tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio.

La distribuzione dei 3 rientri pomeridiani nelle 4 giornate dal lunedì al giovedì sarà effettuata dalla Società sulla base delle esigenze produttive. A tal fine, la Società si riserva di valutare prioritariamente eventuali domande di lavoratori che abbiano figli minori o siano destinatari delle tutele di cui alla legge n. 104/92.

Per particolari esigenze produttive la Società potrà prevedere il rientro pomeridiano anche nella giornata di venerdì.

In tali casi, la Società darà informativa rimanendo disponibile ad un eventuale confronto, se richiesto.

La flessibilità oraria si cumula con saldo mensile positivo/negativo di 5 ore. Il saldo negativo deve essere recuperato entro il mese successivo. Il saldo positivo si riporta di mese in mese.

Minori prestazioni nelle fasce rigide

I lavoratori potranno fruire, nel mese, di 4 ore di permesso per minori prestazioni rese nelle fasce rigide, per la fruizione dei quali verrà istituito apposito giustificativo, frazionabili a minuti e fruibili una sola volta nella giornata lavorativa e nella misura massima di 1 ora. La fruizione di tali permessi deve essere preventivamente comunicata al responsabile della struttura e da questi autorizzata almeno

verbalmente. Le ore di permesso fruito nel mese dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo.

Decorrenza nuovo orario

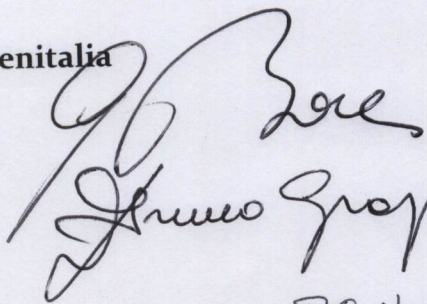
L'orario sopra definito entrerà in vigore il giorno 01 novembre 2012.

Fino a tale data rimane in vigore l'orario provvisorio in vigore dal 01.09.2012.

In prosieguo di tempo, il presente accordo sarà sottoposto a verifica, entro il mese di gennaio 2013.

Per la fruizione dei pasti, nelle giornate con rientro pomeridiano, le parti si richiamano a quanto previsto dall'art. 51 del CCNL.

Trenitalia


Giuseppe Gropi
RSU 62

OO.SS./RSU

FICT CGIL

FIT-CISL

UILtrasporti

FAST FERROVIE

UGL AF.

